



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to CARRARELLO Guido

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE:
N. 1226 Reg. Pub.**

Certifico io sottoscritto incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal 23-10-2017 e vi rimarrà fino al 07-11-2017.

addì 23-10-2017

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

F.to Merlin Adio

E' copia conforme all' originale

Li 23-10-2017

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

MERLIN dott. Adio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.Lsg. 267/2000.

Li

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO
SENTENZA T.A.R. VENETO N. 606/2017**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **21:00**, presso la **Sede Comunale sita in via A Volta, 4**, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in sessione ed in seduta .

Eseguito l'appello risultano:

MOMOLO MASSIMO	P
RANGO ANTONIO	P
TEMPORIN ANGELA	P
DONA' MASSIMO	P
BUFANO DOMINGO	P
ZABARELLA DIEGO	A
GURINOV CARMEN DELIA	P
FINESSO FRIDA	A
PUCCIO ANTONIO	P
DONA' DANIELE	P
BEDIN ALFREDO	P
CERESOLI MICHELE	P
RIGO MASSIMO	P

Presenti n. 11 - Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Sig. **CARRARELLO Guido**, Segretario Comunale.

Il Sig. **MOMOLO MASSIMO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

GURINOV CARMEN DELIA

PUCCIO ANTONIO

BEDIN ALFREDO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 13.07.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019 e assegnazione risorse finanziarie;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante semplice una operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex *plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269/2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del Tuel, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a) dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive stabilendo che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione della misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Vista la comunicazione/pec ricevuta dal Comune in atti al prot. com.le n. 6588 del 22/07/2017, con la quale lo studio Eulex, avvocati associati, difensori della controparte, ha trasmesso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 606/2017, con cui la Terza Sezione ha accolto il ricorso proposto da Romi S.n.c. di Mingardo e Gnocco, Playforfun srl, e annullato l'ordinanza del Sindaco di Battaglia Terme del 07.06.2010 n. 20 prot. n. 4897 con cui era stato disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco, condannando l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e al rimborso del contributo unificato;

Vista, altresì, la quantificazione effettuata dal citato studio delle spese liquidate dal T.A.R. in complessivi euro 3.418,24;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione è quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati, per un importo complessivo di €. 3.418,24 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto gli artt. 193 e 194 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio riferito alle spese di giudizio per un importo complessivo di €. 3.418,24, così ammontante:

spese di giudizio liquidate	€. 2.000,00
Rimborso spese generali 15%	€. 300,00
CPA 4%	€. 92,00
IVA 22% SU €. 2.392,00	€. 526,24
Contributo unificato	€. 500,00
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€. 3.418,24

Derivante da sentenza del T.A.R. Veneto, Terza Sezione, n. 606/2017, trasmessa al comune in data 22/07/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di euro 3.418,24 graverà sul cap. 113900 del Bilancio 2017 – piano dei conti finanziario 1.02.01.03.006, finanziato con mezzi ordinari di bilancio;
3. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio competente per l'immediata liquidazione delle spese;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA
T.A.R. VENETO N. 606/2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente deliberazione.

lì, 26/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CERETTA dott. Gianni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

lì, 26/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CERETTA dott. Gianni

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA T.A.R. VENETO N. 606/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco Presidente, illustra l'argomento posto al numero sette dell'ordine del giorno, «Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza TAR Veneto n. 606/2017», da adottarsi ai sensi della vigente normativa in materia. Dice che il riconoscimento del debito in Consiglio Comunale è un passaggio obbligatorio, a seguito sentenza del TAR Veneto emessa su ricorso avverso l'ordinanza sindacale numero 20/2010, sulla disciplina dell'uso degli apparecchi automatici da gioco installati presso i pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Interviene il consigliere Donà Daniele argomentando sulle ragioni inerenti l'adozione dell'ordinanza.

Replica il Sindaco, condividendo le ragioni del consigliere Donà Daniele, chiedendo che anche l'opposizione si faccia parte attiva per la proposizione di un regolamento in materia.

Interviene il consigliere Bedin Alfredo ribadendo i concetti espressi dal consigliere Daniele Donà.

Il Sindaco-Presidente, non registrando alcun ulteriore intervento significativo, passa alla votazione.

Con voti: favorevoli n. 11
 contrari n.
 astenuti n.

espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di fare propria la proposta di deliberazione così come presentata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, chiesta la immediata eseguibilità ai fini della prosecuzione del procedimento, passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

Con voti: favorevoli n. 11
 contrari n.
 astenuti n.

espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.



Publicato il 29/06/2017

N. 00606/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2010, proposto da:
Romi S.n.c. di Mingardo e Gnocco, Playforfun Srl, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Alvisè
Arvalli, Davide Milan, con domicilio eletto presso lo studio Davide
Milan in Padova, Passaggio Gaudenzio, 7;

contro

Comune di Battaglia Terme in Persona del Sindaco P.T. non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Battaglia Terme (Pd) del 07.06.2010 n.
20 prot. n. 4897, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo di
apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi
commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio
comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie:

dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica;
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla legittimità dell'ordinanza con cui il Sindaco di Battaglia Terme ha disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica; dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica.

Le società ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'Ente Civico non si è costituito in giudizio.

Accolta l'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dall'esame degli atti si evince che la limitazione degli orari di funzionamento delle apparecchiature per il gioco lecito è stata disposta dal Sindaco con ordinanza contingibile e urgente.

Osserva il Collegio che, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di fronteggiare emergenze sanitarie o prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

La possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è, quindi, legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. II Ter, 18 febbraio 2015, n.2773; Cons. Stato, Sez. V, n. 904/ 2012 e n.820/2010).

Il presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti" (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011, n. 15 e 1 luglio 2009, n.196 e Consiglio di Stato, Sez.IV, 31 ottobre 2013, n. 5276, cfr. TAR Toscana, Sez. 1, 13 aprile 2015, n.576).

Il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio dell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali cd imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali (TAR Puglia, Lecce, con sentenza n. 797 del 12 maggio 2016).

Trattandosi di uno strumento extra ordinem, il potere di ordinanza ha un carattere residuale, nel senso che non può essere esercitato in luogo di poteri tipici previsti dalle norme vigenti idonei a far fronte a quel tipo di situazione.

Ciò posto, l'ordinanza contingibile e urgente sottoposta al vaglio del Collegio è chiaramente illegittima in quanto:

- a) non dà adeguatamente conto degli elementi qualificabili come “emergenze sanitarie” o “gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana” posti a base della sua adozione;
- b) non prevede un termine finale di efficacia, ma detta una disciplina degli orari di esercizio del gioco lecito applicabile sine die; disciplina, a carattere ordinario e a tempo indeterminato, che si sovrappone arbitrariamente agli ordinari strumenti che la legge attribuisce al Comune per contrastare il fenomeno della ludopatia (es. ordinanze ex art. 50, comma 7, del T.U.E.L.).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza extra ordinem: le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.

Condanna il Comune a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno
2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO